

N. 1318

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PASQUINI e BONAVITA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1996**

---

Modifica alla disciplina della ritenuta alla fonte sull'imposta  
sulle persone fisiche, in favore dei giovani disoccupati  
titolari di rapporti di lavoro autonomo non abituale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Un numero crescente di giovani svolge attività di lavoro autonomo, esercitate in forma di collaborazione coordinata continuativa oppure di collaborazione occasionale. Tali tipologie di lavoro autonomo si affermano sempre più nella realtà economica del nostro Paese, in quanto corrispondono alla richiesta di una maggiore flessibilità del lavoro.

Tali rapporti sono particolarmente diffusi nel settore terziario, specie negli studi professionali, dove costituiscono la figura contrattuale più idonea a qualificare i diversi tipi di praticantato professionale.

L'introduzione del contributo previdenziale del 10 per cento in favore dell'INPS rappresenta una prima, lodevole eccezione al costante disinteresse con il quale il Legislatore ha finora considerato tali rapporti. Infatti, nonostante la loro crescente rilevanza economica e sociale, la legislazione tributaria persiste nel considerare le collaborazioni quali forme marginali di produzione del reddito.

Ne consegue una carenza di disciplina, e l'inadeguata assimilazione di tali rapporti al lavoro autonomo svolto abitualmente.

In particolare, le disposizioni relative all'accertamento delle imposte dirette (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), all'articolo 25 prevedono che i redditi derivanti dalle prestazioni di lavoro autonomo - abituale e non - siano assoggettate a ritenuta alla fonte IRPEF, a titolo d'acconto, nella misura del 15 per cento del corrispettivo, aliquota elevata al 19 per cento dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Si verifica frequentemente che i soggetti titolari di rapporti di collaborazione abbiano redditi imponibili assai modesti, talora interamente compresi nel primo scaglione delle aliquote IRPEF, pari al 10 per cento.

Ne consegue che la ritenuta d'acconto subita supera abbondantemente l'imposta effettivamente dovuta dal contribuente, che deve quindi chiedere il rimborso della differenza in sede di dichiarazione dei redditi.

I rimborsi IRPEF, com'è noto, sono liquidati ai contribuenti dopo tre o quattro anni dalla presentazione del relativo modello 740. Nel frattempo tali importi maturano modesti interessi.

A fronte di ciò, tali contribuenti si trovano a far fronte a tutte le difficoltà connesse all'avvio di attività professionali in proprio, che richiedono rilevanti investimenti, cui devono provvedere con penuria di mezzi finanziari. In altri termini, la ritenuta fiscale esorbitante li priva di fondi nel momento della carriera lavorativa ove più sono necessari.

Si aggiunga che, in attesa dei rimborsi IRPEF, questi giovani sono chiamati a pagare con sollecitudine il contributo al Servizio sanitario nazionale sugli stessi redditi (attualmente nella misura del 6,6 per cento), nei mesi di maggio e novembre di ogni anno.

Inoltre, non è da escludere che in alcuni casi l'esiguità dei redditi induca questi contribuenti a non presentare il modello 740, con la conseguente perdita del rimborso IRPEF.

La situazione risulta essere ben diversa per coloro i quali svolgono attività di lavoro autonomo abituale: costoro, pur essendo sovente titolari di redditi assai cospicui, subiscono la ritenuta d'acconto nella medesima misura del 19 per cento, con il conseguente verificarsi di ulteriori debiti d'imposta IRPEF, versati all'Erario alle consuete scadenze di maggio e novembre.

È evidente che, pur essendo uguale l'aliquota della ritenuta, la progressività dell'IRPEF determina condizioni assai diverse.

I giovani prestatori di lavoro autonomo non abituale sono nettamente penalizzati anche nel raffronto con i lavoratori dipendenti. In quel caso la ritenuta d'acconto (articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) è raggugliata al reddito annuale ed alle detrazioni d'imposta, per cui la ritenuta è esattamente calcolata come aliquota media IRPEF del contribuente, che nulla dovrà quindi chiedere a rimborso. Soltanto se i rapporti di lavoro dipendente attivi nel corso dell'anno sono due o più, le ritenute versate dai datori di lavoro risultano inferiori all'imposta dovuta, e il lavoratore dovrà pagare la differenza.

Nel caso di rimborsi spettanti ai lavoratori dipendenti, questi potranno avvalersi del modello 730, che consentirà l'immediata corresponsione del rimborso.

Emerge con chiarezza che si tratta di una palese ingiustizia, caratteristica di una burocrazia forte con i deboli e debole con i forti; una ingiustizia suscettibile peraltro di alimentare ulteriormente il già diffuso malessere fiscale, montante in tanta parte del nostro Paese con preoccupanti fenomeni di rivolta fiscale.

Bisogna cambiare questo fisco iniquo che pretende di applicare le sue leggi inesorabili anche a quella parte di giovani che affrontano il mercato del lavoro svolgendo attività precarie, dalle prospettive incerte e comunque beneficiari di redditi inferiori al minimo imponibile. Un fisco ed uno Stato che pretendono di farsi finanziare da soggetti deboli e privi di una adeguata rappresentanza dei propri interessi.

Per tali ragioni, il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di abolire la ritenuta d'acconto IRPEF per i redditi di lavoro autonomo non abituale dei giovani lavoratori.

L'obiettivo viene perseguito modificando l'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina la ritenuta sui redditi di lavoro autonomo. Il primo comma di tale norma prevede l'obbligo della ritenuta d'acconto sui compensi di lavoro autonomo erogati da società per azioni, a responsabi-

lità limitata, in accomandita semplice o per azioni, in nome collettivo, cooperative e semplici, da altri enti pubblici e privati, e dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole.

L'articolo 1 della proposta dichiara che l'obbligo della ritenuta non si applica ai compensi di lavoro autonomo non abituale (cioè alle collaborazioni coordinate e continuative e alle collaborazioni occasionali) erogati a soggetti di età non superiore a 32 anni, alla duplice condizione che questi non abbiano rapporti di lavoro dipendente in corso e che posseggano redditi imponibili - cioè lordi - ai fini IRPEF di importo non superiore a lire 20 milioni.

Tale limitazione risponde all'esigenza di non estendere il beneficio a soggetti privi di reale necessità. Nel caso di lavoratori dipendenti, infatti, la continuità del relativo reddito impedisce che il soggetto percipiente si trovi nelle difficoltà finanziarie prima esposte. Analogamente può ritenersi per la titolarità di redditi annui superiori a lire 20 milioni, quale che sia la loro natura.

In tali situazioni preclusive dell'agevolazione, inoltre, la ritenuta nella misura del 19 per cento appare congrua rispetto all'aliquota media IRPEF applicata sul cumulo di tali redditi, tale da non determinare crediti d'imposta. Infatti, ad un reddito lordo IRPEF di lire 20 milioni corrisponde, secondo le aliquote attualmente in vigore, un'aliquota media del 19,08 per cento, determinata dalla media ponderata delle aliquote del 10, 22 e 27 per cento.

Allo scopo di provare la sussistenza dei requisiti richiesti, si prevede che il soggetto percipiente rilasci al soggetto erogatore del compenso una dichiarazione attestante la propria situazione soggettiva; si è utilizzata una misura già prevista per i compensi derivanti da rapporti di agenzia e mediazione (articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), per i quali la ritenuta è ridotta se i percipienti dichiarano di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi.

Pertanto, il soggetto erogatore del compenso potrà evitare la ritenuta e corrispondere l'intera somma solo in presenza di tale

dichiarazione, in mancanza della quale si configurerebbe la violazione dell'articolo 53, primo comma, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che prevede una pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000.

Analogamente, il soggetto percipiente che eventualmente dichiarasse il falso allo scopo di fruire indebitamente dell'agevolazione, potrebbe essere perseguito per il reato di truffa, ai sensi dell'articolo 640 del codice penale.

Tale dichiarazione, che dovrà essere prodotta per ogni corrispettivo ricevuto, potrà essere successivamente meglio regolamentata con circolare del Ministro delle finanze.

L'articolo 2 della proposta modifica la normativa al fine di sopperire alle minori

entrate tributarie, considerando tuttavia che il gettito viene rinviato nel tempo ma rimane immutato nel suo ammontare. Dunque, la proposta produce effetti di cassa sul bilancio dello Stato, ma non di competenza.

Gli effetti di cassa sono comunque modesti. Infatti, i percipienti dovranno pagare le imposte entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, per un ammontare di acconto pari al 98 per cento dell'imposta nel corso dello stesso anno in cui sarebbero state riscosse le ritenute d'acconto sui singoli compensi.

Tali effetti di cassa sul bilancio dello Stato vengono quindi compensati con l'aumento di un decimo di punto percentuale della ritenuta d'acconto su tutti i redditi di lavoro autonomo che non potranno avvalersi della agevolazione disposta dall'articolo 1.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

«Le disposizioni del primo comma non si applicano ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente corrisposti a soggetti di età non superiore a 32 anni. Il presente comma si applica soltanto ai compensi corrisposti a soggetti che non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente e a soggetti che non abbiano percepito nell'anno in corso o nel precedente redditi imponibili ai fini IRPEF superiori a lire 20 milioni. I percipienti i redditi di cui al presente comma sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione ai propri commitenti, attestante il possesso dei requisiti richiesti».

## Art. 2.

1. L'aliquota della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, già elevata al 19 per cento dall'articolo 33 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è determinata nel 19,1 per cento.





